

STATUTI DELL'ASSOCIAZIONE trailnet.ch

Art. 1 Nome

Sotto il nome *trailnet.ch* opera un'associazione ai sensi dell'art. 60 e segg. del CCS, fondata dall'unione di club ciclistici attivi a livello regionale.

Art. 2 Domicilio e durata

trailnet.ch ha sede a Berna. La durata è illimitata.

Art. 3 Scopo dell'associazione

1. *trailnet.ch* rappresenta lo sport individuale "Mountainbiking" in tutte le sue varianti nei confronti degli attori pubblici e privati.
2. *trailnet.ch* consiglia e sostiene gli attori pubblici e privati nelle questioni tecniche legate alla mountain bike.
3. *trailnet.ch* gestisce i propri progetti infrastrutturali e le proprie operazioni e supporta altre organizzazioni con analoghi progetti.
4. *trailnet.ch* può unire le proprie forze a quelle di terzi per formare partenariati operativi e strategici al fine di raggiungere lo scopo dell'associazione.

Art. 4 Membri e contributi

1. I membri dell'Associazione sono persone fisiche delle sottoelencate categorie che sostengono gli obiettivi dell'Associazione:
2. **Membri attivi** sono utenti abituali delle infrastrutture *trailnet*. Ai soci attivi può essere rilasciato un pass personale. Esso dà diritto a sconti da parte di fornitori che hanno stipulato un relativo accordo con *trailnet*.
3. **Juniori** sono utenti regolari di infrastrutture *trailnet* al di sotto dei 17 anni. I giovani possono ricevere un pass personale che dà loro diritto a prestazioni aggiuntive.
4. **Sostenitore** senza diritto di voto, qualsiasi persona fisica e giuridica interessata alle attività di *trailnet*. Un sostenitore sostiene l'associazione finanziariamente o materialmente.
5. **Supporter** (membri passivi) senza diritto di voto, qualsiasi persona fisica o giuridica interessata alle attività di *trailnet*.
6. **Membri onorari** sono nominati dall'assemblea generale su proposta del Consiglio Direttivo e sono esentati dalle quote associative annuali.
7. **Quote sociali** possono essere ratificate dall'assemblea e sono indicati nella regolamentazione dei contributi.

Art. 5 Ammissioni - dimissioni

1. La quota associativa è da pagare all'inizio del periodo amministrativo o al momento dell'adesione all'associazione.
2. Al momento dell'adesione all'associazione, deve essere versata la prima quota associativa completa per il periodo amministrativo in corso.
3. Il recesso dall'associazione è possibile in qualsiasi momento e in modo informale. In caso di recesso durante l'anno, non vi è diritto ad un rimborso pro rata.
4. Il Consiglio direttivo decide in merito all'esclusione di membri. Una delibera ulteriore viene infine decisa dall'Assemblea Generale.

Art. 6 Protezione dei dati

1. La protezione dei dati è garantita. I dati dei soci non saranno trasmessi a terzi e saranno utilizzati solo per gli scopi dell'associazione.

Art. 7 Periodo di gestione dei soci

1. Il periodo amministrativo (anno di affiliazione) inizia il 1° maggio dell'anno in corso e termina il 30 aprile dell'anno successivo.
- 2.

Art. 8 Organizzazione

3. Gli organi di *trailnet* sono l'assemblea generale e il consiglio di amministrazione.

Art. 9 Assemblea generale

1. L'Assemblea generale si tiene di norma alla fine dell'ultimo trimestre di ogni anno. I membri sono invitati dal Consiglio Direttivo almeno tre settimane prima della data della assemblea, con l'indicazione dell'ordine del giorno.
2. L'Assemblea generale straordinaria può essere convocata in qualsiasi momento da un quinto dei membri aventi diritto di voto o dal Consiglio Direttivo, indicandone lo scopo e con un preavviso di tre settimane. L'invito con l'ordine del giorno deve essere comunicato ai soci in forma adeguata almeno una settimana prima della riunione.
- 3.
4. L'Assemblea generale decide solo sugli oggetti all'ordine del giorno. Le mozioni e le proposte di elezione possono essere presentate per iscritto al Presidente fino a due settimane prima dell'Assemblea Generale.
- 5.
6. L'Assemblea Generale è presieduta dal Presidente o da un vice nominato dal Consiglio.

Art. 10 Compiti e competenze dell'Assemblea Generale.

1. L'Assemblea Generale è responsabile per:
 - Elezione del Consiglio Direttivo
 - Approvazione dei conti annuali e del bilancio
 - Accettazione del rapporto annuale
 - Modifiche statutarie e scioglimento del Consiglio Direttivo
 - Delibere che gli spettano in base allo Statuto o che sono proposte dal Consiglio Direttivo.

Art. 11 Quorum

L'Assemblea Generale costituisce il quorum, indipendentemente dal numero di persone presenti.

2. Le risoluzioni sono prese a maggioranza semplice dei votanti presenti. Il voto del Consiglio Direttivo è decisivo in caso di parità.

Art. 12 Diritto di voto

1. Tutti i membri attivi hanno diritto di voto all'Assemblea Generale. Supporter, soci passivi, soci onorari e junior non hanno diritto di voto.
2. Juniori non possono partecipare all'Assemblea Generale come rappresentanti di un socio attivo.
3. Un socio attivo riceve il diritto di voto solo dopo il pagamento della quota associativa annuale.

Art. 13 Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo é composto da:

- Presidio, presieduto dai responsabili regionali
- I responsabili regionali
- Il cassiere
- Se necessario, un rappresentante

2. I membri del Consiglio Direttivo devono essere membri attivi

3.

4. Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno tre volte all'anno. I responsabili regionali possono richiedere al Presidente una riunione del Consiglio Direttivo. Il Presidente o chi ne fa le veci presiede la riunione del Consiglio.

Art. 14 Compiti e competenze del Consiglio Direttivo

1. Compiti

- Svolgimento delle riunioni del Consiglio Direttivo
- Risoluzione di tutte le mozioni all'Assemblea Generale
- Responsabile della gestione dei soci, della cassa e della tenuta dei bilanci.

2. Competenze

- Il quorum del Consiglio Direttivo è di 3 membri.
Il Consiglio Direttivo può delegare compiti (con diritti e doveri) a gruppi di lavoro e/o a singoli individui
- L'associazione si impegna con la firma collettiva a 2 membri del Consiglio Direttivo
- Il Consiglio Direttivo può essere assistito da un perito con diritto di voto. Il perito è responsabile del corretto svolgimento dei compiti speciali assegnatigli
- Il Consiglio Direttivo si autocostruisce.

Art 15 Dimissioni dal Consiglio Direttivo

1. I membri del Consiglio Direttivo hanno la possibilità di dimettersi al termine del periodo amministrativo.

2. Possono dimettersi in data anteriore presentando una richiesta scritta di dimissioni al Consiglio Direttivo previo accettazione di quest'ultimo.

Art. 16 Regioni

1. Le regioni si organizzano autonomamente nell'ambito degli statuti di *trailnet.ch*. Essi tengono un registro dei compiti per le funzioni essenziali nella regione.

2. Rappresentati sono almeno:

- Il responsabile regionale in qualità di membro del Consiglio Direttivo
- Il responsabile tecnico
- Le funzioni necessarie per la corretta amministrazione della regione

Art. 17 Responsabilità

1. Per le attività dell'associazione sono considerate passibili solo le risorse finanziarie dell'associazione stessa.

2. La responsabilità dei membri dell'associazione è limitata alla quota associativa.

Art. 18 Esercizio finanziario

1. L'esercizio contabile di *trailnet.ch* è determinato dal Consiglio Direttivo.

2.

Art. 19 Budget e finanze

1. Le fonti di entrata dell'associazione sono:

- Quote associative stabilite dall'Assemblea Generale
- Contributi da aziende di trasporto
- Donazioni e sponsorizzazioni
- Eccedenza di ricavi da vendite e altre attività

Art. 20 Indennità e rappresentanza

1. Il Consiglio Direttivo e i responsabili di *trailnet.ch* lavorano su base volontaria e hanno diritto solo a un'indennità per le spese effettive e le spese in contanti.

2.

Art. 21 Scioglimento dell'associazione

1. Lo scioglimento dell'associazione può essere deciso solo con una decisione di più di due terzi dei votanti presenti all'Assemblea Generale convocata a tale scopo.

2. L'eventuale eccedenza finanziaria dopo lo scioglimento dell'associazione andrà alle organizzazioni che perseguono lo stesso obiettivo, dopo il pagamento di tutte le passività esistenti.

Art. 22 Diversi

1. Per tutti gli altri aspetti si applicano le disposizioni del CCS 60-79

Art. 23 Entrata in vigore

1. Lo Statuto entra in vigore con la decisione dell'Assemblea Generale del 09 dicembre 2020 e sostituisce tutte le precedenti versioni.

I Presidenti delle Regioni

Nordwestschweiz



René Schenker

Biel



Serge Rau

Bern



Felix Werder

Ticino



Hans Bandi